

Dipartimento: DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: DIRITTI COLLETTIVI

DETERMINAZIONE

N. A05672 del 10/07/2013

Proposta n. 10490 del 04/07/2013

Oggetto:

USI CIVICI - Comune di Rocca di Papa (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. MIRANDOLA Quirino, e contestuale affrancazione dei canoni di natura enfiteutica.

Proponente:

Estensore	ROIA MARIACONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	RANDOLFI GUERRINO	_____
Responsabile dell' Area	F. BURGO BASILIO	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Direttore Dipartimento	L. FEGATELLI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: USI CIVICI – Comune di Rocca di Papa (RM) - Legittimazione di occupazione abusiva di terreni di demanio collettivo in favore del Sig. MIRANDOLA Quirino, e contestuale affrancazione dei canoni di natura enfiteutica.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE
AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Diritti Collettivi;

VISTA la L.R. 18.02.2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale” e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i.;

VISTO il Decreto dirigenziale n. A03497 del 6 maggio 2013 “Delega ex art. 166 del r.r. 1/2002 al Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca del potere di adottare determinazioni dirigenziali nonché stipulare contratti di competenza del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio;

VISTI gli artt. 9 e 10 della L.16.06.27, n. 1766;

VISTO il R.D. 26.02.28, n.332;

VISTO il D.P.R. 24.07.77, n. 616;

VISTA la Legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO l'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

VISTA la Circolare n° 2/T del 26/02/2004 e la successiva Risoluzione n° 1/2006 – Prot. n° 18288, dell'Agenzia del Territorio;

DATO ATTO che:

- in data 31/05/2011 con prot. n. 378976 è pervenuta alla Direzione Regionale Agricoltura la proposta di legittimazione - redatta dal perito demaniale Arch. Cosimo Pica - riguardante le occupazioni abusive di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa in favore di soggetti diversi tra cui il Sig. Mirandola Quirino, occupatore dei terreni censiti al N.C.T. del Comune medesimo al Foglio n. 18 part. n. 408 e al Foglio n. 20 part. n. 571, per complessivi Ha 0.15.33;
- in data 21/09/2011 con nota prot. n. 410442 la predetta proposta è stata inviata dalla Direzione Regionale Agricoltura all'Ente interessato al fine di procedere al deposito, presso la Segreteria, per la successiva pubblicazione all'Albo Pretorio, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del R.D. 26/02/1928 n. 332;

PRESO ATTO che con nota n. 12435 del 07/05/2012 il Comune di Rocca di Papa ha trasmesso:

- la copia della proposta di legittimazione, redatta dal suindicato perito demaniale;
- l'avviso pubblico dell'avvenuto deposito degli atti istruttori alla Segreteria dell'Ente e della pubblicazione all'Albo Pretorio dal 20/03/2012 al 19/04/2012;

e con successiva nota n. 11565 del 15/04/2013, relativamente alla sola ditta Mirandola Quirino:

- l'avviso di notifica degli atti istruttori all'interessato;
- le dichiarazioni del Sindaco attestanti che avverso il progetto di legittimazione in favore del Sig. Mirandola Quirino non sono pervenute, nei termini prescritti, opposizioni e/o osservazioni e che l'interessato è in regola con il pagamento dei canoni previsti dall'art. 10 della L. 1766/1927;
- la certificazione dell'avvenuto versamento della somma relativa al capitale di affrancazione, stabilito per l'interessato, nella perizia dell'Arch. Cosimo Pica, ai fini della contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1928;

PRESO ATTO che dai richiamati elaborati progettuali risulta che:

- a) L'occupazione dei terreni risalgono ad oltre un decennio;
- b) Sui terreni sono state apportate migliorie sostanziali e permanenti;
- c) Le occupazioni non interrompono la continuità del demanio;

VISTI i certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal Comune di Rocca di Papa per i terreni di che trattasi, dai quali risulta che gli stessi ricadono, secondo il vigente P.R.G., in Zona E/Rurale;

CONSIDERATO che, di conseguenza, sussistono tutte le condizioni per concedere la legittimazione della occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa in favore del Sig. Mirandola Quirino, di cui al progetto del perito demaniale Arch. Cosimo Pica, con la contestuale affrancazione del canone di natura enfiteutica;

RITENUTO che le spese istruttorie e quelle inerenti e consequenziali, nessuna esclusa o eccettuata, vanno a carico degli occupatori;

Per le motivazioni in premessa esposte,

D E T E R M I N A

Di legittimare l'occupazione abusiva dei terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa, di cui al progetto redatto dall'Arch. Cosimo Pica, in favore di:

Intestatario Terreni	Comune Censuario	Dati Catastali		Sup. catastale HA	Canone Annuo €	Capitale Affranc. €
		Fg	Partt.			
MIRANDOLA Quirino, n. a Rocca di Papa il 25/08/1955, C.F:MRNQRN55M25H404M	Rocca di Papa	18	408	0.09.16	57,79	1.155,84
		20	571	0.06.17		
Totale				0.15.33	57,79	1.155,84

mediante imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica per un importo pari ad € 57,79 (cinquantasette/79), il quale, ai sensi dell'art. 33 del R.D. 332/1927, viene contestualmente affrancato, a favore dell'occupatore, con l'avvenuto pagamento, a favore del Comune di Rocca di Papa, del corrispondente capitale di affrancazione pari ad € 1.155,84 (millecentoquindici/84).

Conseguentemente viene legittimato il possesso di terreni appartenenti al demanio collettivo del Comune di Rocca di Papa per complessivi Ha 0.15.33 e i terreni oggetto della presente legittimazione diventano di esclusiva proprietà dell'occupatore sopra individuato, libero da qualsiasi servitù, uso o diritto civico.

Il capitale di affrancazione versato dovrà essere depositato presso la tesoreria del Comune di Rocca di Papa in uno specifico fondo fruttifero, con specifica destinazione, per essere utilizzato secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. 1766/1927 ovvero dall'art. 8 bis della L.R. 1/1986, previa autorizzazione della Regione Lazio.

Le spese di istruttoria nonché quelle del presente provvedimento e successive, ad esso inerenti, sono poste a carico del medesimo occupatore.

Il presente atto adottato nell'interesse del Comune di Rocca di Papa, quale soggetto titolare dei diritti civici, e del soggetto privato summenzionato dovrà essere registrato e trascritto presso l'Agenzia del Territorio nella cui circoscrizione sono situati i beni, a cura dello stesso Ente, per produrre i conseguenti effetti giuridici, rispondendone in solido con il medesimo soggetto privato per gli aspetti fiscali e tributari.

Per effetto dell'art. 2 della legge 1.12.1981, n. 692, il presente provvedimento è esente da tasse di bollo, di registro ed altre imposte.

Non ricorrono le condizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso tale atto potrà essere adita l’Autorità Giudiziaria competente per materia e territorio nei modi e nei termini previsti dalla Legge, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio sul quale la presente determinazione verrà pubblicata.

Il Direttore Regionale
Roberto Ottaviani